

## ***In materia di Patrocinio a spese dello Stato ... .. è utile sapere che ... ..***



**Ai sensi dell'art. 85 del TUSG (DPR 115/2002) il Difensore, l'Ausiliario del Magistrato e il Consulente Tecnico di parte NON possono chiedere e percepire dal proprio assistito, ammesso al beneficio del Patrocinio, compensi o rimborsi a qualunque titolo, diversi da quelli previsti dalla normativa sul Patrocinio a spese dello Stato; ogni patto contrario è nullo.**

**La violazione di tale divieto costituisce non solo grave illecito disciplinare professionale, bensì anche reato penalmente sanzionato.**

### *In sintesi*

La Corte di Cassazione, sez. II Penale, con sentenza 19 febbraio – 16 maggio 2016 n. 20186, ha sancito che è configurabile il delitto di truffa aggravata per l'Avvocato che omette di informare il proprio cliente degli effetti dell'ammissione al Gratuito Patrocinio e della eventuale e successiva revoca del beneficio in questione, facendo credere al cliente di avere un obbligo di corrispondergli i compensi richiesti, nei confronti di un Avvocato che aveva percepito somme a titolo di compensi dalla persona assistita nonostante l'ammissione al Gratuito Patrocinio.

Gli Ermellini ricordano che l'art. 85 del DPR 115/2002 dispone che il Difensore, quando il cliente è ammesso al Patrocinio Gratuito a spese dello Stato, non può chiedere e percepire dallo stesso alcun rimborso, a qualunque titolo esso avvenga.

L'Avvocato che viola tale norma si macchia, quindi, di una doppia responsabilità: quella professionale, per il grave illecito consistente nell'omessa informazione al proprio assistito degli effetti derivanti dall'ammissione al Gratuito Patrocinio nonché dell'eventuale intervenuta revoca del beneficio; quella penale, giacché mancando tale informazione e facendosi corrispondere somme a vario titolo, in costanza di ammissione al beneficio, è configurabile il reato di truffa aggravata.